

Opportuno parificare le previsioni per i professionisti a quelle sugli intermediari finanziari

Lo scudo fiscale cerca altre garanzie

Marco Piazza

Il decreto legge correttivo in corso di elaborazione potrebbe riguardare anche lo scudo fiscale. Da qui l'opportunità di riesaminare alcuni aspetti dell'operazione che richiederebbero qualche approfondimento. Si tratta per lo più di chiarimenti che possono essere forniti in via interpretativa, ma se - come sembra - c'è l'intenzione di mettere mano al testo legislativo, con qualche ritocco si assicurerebbe agli interessati maggiore tranquillità.

I problemi più rilevanti derivano dal fatto che l'articolo 13 bis richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 e seguenti del Dl 350/2001 (il primo scudo fiscale) che, però, non tengono conto di una serie di novità legislative nel frattempo intervenute.

La cosiddetta "segretazione" dei conti scudati non conferisce allo scudo, in molti casi, particolare valore aggiunto, ma costituisce un importante incentivo psicologico per gli incerti. A questo proposito, l'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 231/2007 dispone che i dati e le informazioni registrate nell'"archivio unico informativo" tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio «sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti». Per gli intermediari finanziari che intervengono nelle operazioni di emersione, la norma è certamente neutralizzata dall'articolo 13 bis, comma 3 del Dl 78 - secondo cui rimpatri e regolarizzazione «non possono in ogni caso costituire elementi utilizzabili a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziale, in via autonoma o addizionale» - oltre che dall'articolo 14, comma 2 del Dl 350/2001, in base al quale «gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate». Tuttavia, mentre la prima norma può applicarsi oltre che agli intermediari finanziari anche ad altri soggetti tenuti agli obblighi di antiriciclaggio (in particolare ai professionisti); la

seconda è riferibile solo agli intermediari finanziari.

Non è chiaro, poi, il significato della locuzione «in via autonoma o addizionale». L'Ufficio studi della Camera auspica un chiarimento avanzando la tesi che «l'utilizzo delle informazioni in via "addizionale" sembrerebbe riferita a procedimenti nei quali, a differenza di quelli autonomi da avviare esclusivamente in relazione alle specifiche informazioni, potrebbe risultare utile fornire i dati emersi a seguito della regolarizzazione». Inoltre, ricorda che la garanzia fornita al contribuente sull'impossibilità di usare a suo sfavore le notizie e i dati forniti, non è estesa alla società partecipata e agli altri soci che potrebbero risultare penalizzati dalle informazioni emerse.

L'articolo 7, comma 6 del Dpr 605/1973 obbliga gli intermediari finanziari a comunicare mensilmente all'Anagrafe tributaria i nuovi conti correnti, depositi e altri rapporti intrattenuti con i clienti (la comunicazione non riguarda gli importi, ma solo la tipologia). L'articolo 13 bis non contempla un'esplicita deroga a quest'obbligo, ma essa appare implicita nell'articolo 14, comma 2 del Dl 350. Basterà quindi revocare, su questo punto, la circolare 18/E del 2007, par. 3 che è priva di fondamento giuridico.

L'Ufficio studi della Camera afferma che «sarebbe opportuna una individuazione delle imposte relativamente alle quali si introduce il regime di tassazione straordinario in argomento».

Nell'originaria versione dello scudo, gli accertamenti erano preclusi «anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali, ad esempio, l'Iva o l'imposta sulle successioni e donazioni» (circolare 99/E/2001). Non c'è motivo di ritenere che lo scudo ter abbia una minore portata.

Deve, infine, comunque intendersi che lo scudo dia copertura anche all'omessa dichiarazione "per trasparenza" dei redditi prodotti dalle società controllate estere (articoli 167 e 168 del Tuir).

Il gettito delle esperienze precedenti

REGOLARIZZAZIONI		RIMPATRI	
Ue		Ue	
Austria	0,6	Austria	1,8
Francia	0,8	Belgio	0,9
Lussemburgo	14,0	Francia	3,2
Olanda	0,4	Germania	14,3
Regno Unito	0,7	Lussemburgo	8,1
Extra Ue		Regno Unito	1,6
Liechtenstein	1,0	Extra Ue	
Monaco	2,1	Monaco	3,7
San Marino	1,3	San Marino	2,3
Svizzera	71,2	Svizzera	58,3
Usa	0,7	Usa	2,2
Altri	7,2	Altri	3,6

IL PROBLEMA

L'impossibilità di usare i dati a sfavore del contribuente non è estesa alle società partecipate e agli altri soci

